

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1322 del 11/09/2017

Seduta Num. 33

Questo lunedì 11 **del mese di** settembre

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2017/1414 del 07/09/2017

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE LAGHI DI
SUVIANA E BRASIMONE

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le leggi regionali:

- 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema Regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";
- 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Considerato che:

- l'art. 32, comma 1, della L.R. 6/2005 prevede la possibilità di approvare regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale;
- l'art. 38, comma 2 della L.R. 6/2005 prevede che l'attività faunistico-venatoria nell'area contigua sia disciplinata da uno specifico Regolamento di settore di durata almeno biennale;
- l'art. 18, comma 4, della L.R. 13/2015 stabilisce che l'approvazione dei regolamenti dei parchi previsti dall'art. 32 della L.R. 6/2005, sia attribuita alla Regione;

Vista la nota prot. n. 2047 del 22 giugno 2017 con cui l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale ha inviato la proposta di "Regolamento per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale Laghi di Suviana e Brasimone per le annate venatorie 2017/2021", approvata con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 45 del 18 maggio 2017;

Dato atto che in seguito all'istruttoria eseguita dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, con nota del Responsabile del suddetto Servizio, prot. 540178 del 21 luglio 2017, sono stati richiesti alcuni chiarimenti in merito alla previsione dell'inserimento della caccia a uccelli migratori da appostamento temporaneo e in particolare

di disciplinare all'interno del Regolamento tale forma di caccia, recependo anche le prescrizioni contenute nello studio di incidenza;

Considerato che l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale con nota prot. n. 2651 del 4 agosto 2017, ha inviato la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 65 del 27 luglio 2017, che accoglie quanto richiesto e lascia al Servizio regionale competente il compito di modificare il Regolamento, inserendo le norme sulla caccia agli uccelli migratori da appostamento temporaneo, recependo oltre ai contenuti dell'Allegato A alla proposta di Regolamento inviata dall'Ente, anche le prescrizioni contenute nello studio di incidenza;

Considerato inoltre che in vista dell'approvazione del Nuovo Piano Faunistico Regionale, si ritiene congruo stabilire in due anni la validità al Regolamento in oggetto;

Ritenuto quindi:

- necessario apportare alcune modifiche al Regolamento proposto, in relazione al quadro di riferimento normativo vigente e alla durata dello stesso, oltre che inserendo le disposizioni sulla caccia agli uccelli migratori da appostamento temporaneo;
- stabilire che il Servizio regionale competente possa richiedere una revisione anche prima della data di scadenza al fine di garantire la coerenza con il Nuovo Piano Faunistico Regionale;

Dato atto quindi che il "Regolamento per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale Laghi di Suviana e Brasimone" con le modifiche di cui sopra, come elencate nell'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- risulta coerente con la legge istitutiva dell'Area protetta, come prescritto dall'art. 32, comma 2 della L.R. 6/2005;
- è inoltre conforme:
 - alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
 - alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1;

- al Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- alle Misure di conservazione e al Piano di gestione del sito SIC IT4050020 Laghi di Suviana e Brasimone approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale n. 115 del 19 dicembre 2013;
- alle disposizioni di cui alla propria deliberazione n. 475 del 10 aprile 2017 "Approvazione del Piano di prelievo del cinghiale in selezione - Stagione venatoria 2017/2018";

Vista inoltre la lettera prot. n. 604758 dell'11 settembre 2017 del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna che:

- effettua la Valutazione di Incidenza del "Regolamento per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale Laghi di Suviana e Brasimone", ai sensi delle Direttive 2009/147CE e 92/43/CEE, nei confronti del SIC IT4050020 Laghi di Suviana e Brasimone;
- valuta che il Regolamento non abbia incidenze negative significative sul Sito di importanza comunitaria IT4050020 Laghi di Suviana e Brasimone, a condizione che vengano rispettate le misure di mitigazione in essa contenute, riassunte nell'allegato C al presente atto;

Ritenuto necessario approvare il "Regolamento per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale Laghi di Suviana e Brasimone" proposto dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale con le modifiche sopra specificate, secondo il testo di cui all'allegato B;

Dato atto che la documentazione è acquisita e conservata agli atti del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29/12/2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 56 del 25/01/2016 ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R.43/2001";
- n. 270 del 29/02/2016 ad oggetto "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28/04/2016 ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 del 11/07/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 2123 del 05/12/2016 con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche al "Regolamento per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale Laghi di Suviana e Brasimone" proposto dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale, elencate nell'allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto, per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di approvare il Regolamento così modificato come all'allegato B parte integrante e sostanziale al presente atto;

3. di approvare le misure di mitigazione contenute nella valutazione d'incidenza di cui all'allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. stabilire che il Servizio regionale competente possa richiedere una revisione anche prima della data di scadenza al fine di garantire la coerenza con il Nuovo Piano Faunistico Regionale;
5. di pubblicare il Regolamento di cui all'Allegato B sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna come previsto all'art.32, comma 4, della L.R. 6/2005;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Regione al link:
<http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/parchi-natura2000/consultazione/ProgrammiPiani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-delsettore-aree-protette/Programmi-Piani-e-regolamenti-delsettore-aree-protette>;
7. di dare mandato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale di pubblicare il Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, al fine di darne adeguata evidenza pubblica.

Modifiche apportate al Regolamento per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale Laghi di Suviana e Brasimone proposto dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale di cui alla Delibera del Comitato Esecutivo n. 45 del 18 maggio 2017

TESTO PROPOSTO	TESTO MODIFICATO (IN GRASSETTO LE PARTI MODIFICATE)
Regolamento per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale Laghi di Suviana e Brasimone per le annate venatorie 2017/2021	Regolamento per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale Laghi di Suviana e Brasimone per le annate venatorie 2017/2019
<p>Art. 1 Finalità</p> <p>Con le presenti norme si regola l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone contigue al Parco Dei Laghi di Suviana e del Brasimone (di seguito Parco), secondo le modalità definite dalla L. 6 Dicembre 1991 n. 394, dalla L. 11 Febbraio 1992 n. 157, dalla L.R. 6/05, dalla L.R. 24/2011, dalla L.R. 15 Febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche, dal Regolamento Regionale n. 1 del 27 maggio 2008 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna e dalle norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco.</p>	<p>Art. 1 Finalità</p> <p>Con le presenti norme si regola l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone contigue al Parco dei Laghi di Suviana e del Brasimone (di seguito Parco), secondo le modalità definite dalla L. 6 Dicembre 1991 n. 394, dalla L. 11 Febbraio 1992 n. 157, dalla L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, dalla L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, dalla L.R. 15 Febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche, dal Regolamento Regionale n. 1 del 27 maggio 2008 per la Gestione degli ungulati in Emilia-Romagna e dalle norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco.</p>
<p>Art. 2 Durata e validità</p> <p>Il presente Regolamento è redatto in conformità agli art. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 06/05 e degli artt. 5 e 6 della LR 24/2011, ed ha validità di quattro anni dalla data di acquisizione di efficacia e comunque per la durata delle stagioni venatorie comprese nel periodo 2017/2021.</p> <p>Il presente Regolamento qualora non compatibile con il Regolamento regionale generale di cui all'art. 32 della L.R. 6/2005, può essere derogato soltanto da quest'ultimo che dispone anche per quanto non espressamente previsto.</p>	<p>Art. 2 Durata e validità</p> <p>Il presente Regolamento è redatto in conformità agli artt. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 6/2005, degli artt. 5 e 6 della L.R. 24/2011, dell'art. 18 della L.R. 13/2015 e ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e comunque per la durata delle stagioni venatorie comprese nel periodo 2017-2019.</p> <p>Il presente Regolamento qualora non compatibile con il Regolamento generale del Parco di cui all'art. 32 della L.R. 6/2005, può essere derogato soltanto da quest'ultimo che dispone anche per quanto non espressamente previsto.</p>
<p>Art. 4 Esercizio dell'attività venatoria</p> <p>1. L'attività venatoria è consentita in regime di caccia programmata nell'area di preParco (aree Contigue al Parco) di cui all'Art. 32 della L. 394/91 e all'art. 25, comma 1, lettera "e" della L.R. 6/05 alle seguenti specie: cinghiale; fagiano; lepre; specie migratorie (da appostamento temporaneo) limitatamente alle specie di cui all'allegato A.</p> <p>... omissis</p> <p>5. Il cacciatore di cui al comma 3, che intende esercitare la propria attività venatoria nell'area di pre-Parco, è tenuto a munirsi di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente di gestione,</p> <p>... omissis</p> <p>6. Il prelievo venatorio del cinghiale nell'area di pre-Parco, è consentito in caccia di selezione, così come</p>	<p>Art. 4 Esercizio dell'attività venatoria</p> <p>1. L'attività venatoria è consentita in regime di caccia programmata nelle aree contigue al Parco (pre-Parco) di cui all'art. 32 della L. 394/1991 e all'art. 25, comma 1, lettera e) della L.R. 6/2005 alle seguenti specie: cinghiale; fagiano; lepre; specie migratorie (da appostamento temporaneo) limitatamente alle specie quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>), colombaccio (<i>Columbus palumbus</i>) e merlo (<i>Turdus merula</i>).</p> <p>... omissis</p> <p>5. Il cacciatore di cui al comma 3, che intende esercitare la propria attività venatoria nell'area contigua, è tenuto a munirsi di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (di seguito Ente),</p>

<p>normato dal Regolamento Regionale n. 1 del 27 maggio 2008 e ss.mm.ii. alla voce "Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie" del relativo allegato tecnico.</p> <p>... omissis</p> <p>8. I cacciatori che abbiano acquisito un tesserino per l'attività venatoria nel parco dei Laghi di Suviana e del Brasimone sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore del Parco Dei Laghi di Suviana e del Brasimone nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria e non del territorio di parco e di pre-parco. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento del Parco e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, sentieristica, ecc.</p> <p>9. E' vietato il trasporto di armi e/o munizionamento nell'intero territorio dell'area protetta se non durante le azioni venatorie ed i piani di controllo gestiti dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale (di seguito Ente).</p> <p>10. È fatto divieto a partire dalla stagione venatoria 2016-2017 all'impiego di munizioni contenenti piombo nella caccia agli ungulati; a partire dalla stagione venatoria 2017-2018 il divieto all'utilizzo di munizioni contenenti piombo è esteso a tutto l'ambito dell'attività venatoria disciplinata dal presente regolamento.</p>	<p>... omissis</p> <p>6. Il prelievo venatorio del cinghiale nell'area contigua, è consentito in caccia di selezione, così come normato dal Regolamento Regionale 1/2008 e ss.mm.ii. alla voce "Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie" del relativo allegato tecnico.</p> <p>... omissis</p> <p>8. I cacciatori che abbiano acquisito un tesserino per l'attività venatoria nel Parco sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore del Parco nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria e non, sia nel parco che nell'area contigua. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, sentieristica, ecc.</p> <p>9. È vietato il trasporto di armi e/o munizionamento nell'intero territorio dell'area protetta se non durante le azioni venatorie e i piani di controllo gestiti dall'Ente.</p> <p>10. È vietato l'impiego di munizioni contenenti piombo nella caccia agli ungulati su tutto l'ambito dell'attività venatoria disciplinata dal presente Regolamento.</p> <p>11. Per l'attività venatoria da appostamento temporaneo è vietato impiegare o detenere munizioni contenenti piombo.</p>
<p>Art. 5 Caccia di selezione a daino, cervo e capriolo</p> <p>1- La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'A.C.A.T.E.R. attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.</p> <p>2-La caccia di selezione al daino ed al capriolo, verrà attuata secondo le modalità previste dall'ATC BO3 e dalla Regione Emilia-Romagna. I capi da prelevare saranno quelli annualmente comunicati dal Parco allo stesso ATC ed alla Regione, a seguito di parere favorevole dell'ISPRA.</p> <p>... omissis</p>	<p>Art. 5 Caccia di selezione a daino, cervo e capriolo</p> <p>1. La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'A.C.A.T.E.R. (Areale del Cervo dell'Appennino Tosco Emiliano-Romagnolo) attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.</p> <p>2. La caccia di selezione al daino e al capriolo, verrà attuata secondo le modalità previste dall'ATC BO3 e dalla Regione Emilia-Romagna. I capi da prelevare saranno quelli annualmente comunicati dall'Ente allo stesso ATC e alla Regione, a seguito di parere favorevole dell'ISPRA.</p> <p>... omissis</p>
<p>Art. 6 Periodi e limitazioni dell'attività venatoria</p> <p>1 Premesso che l'attività venatoria non si svolgerà nelle giornate festive, le giornate di caccia pro-capite saranno 3 (tre) settimanali.</p> <p>2 La caccia di selezione al cinghiale si svolgerà dal primo ottobre al 31 gennaio e dal 15 marzo al 30 settembre di ogni anno, in tre giornate a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana.</p> <p>3 Nel periodo di caccia di selezione compreso tra il 15 marzo ed il 31 luglio di ogni anno, dovrà essere</p>	<p>Art. 6 Periodi e limitazioni dell'attività venatoria</p> <p>1. Premesso che l'attività venatoria non si svolgerà nelle giornate festive, le giornate di caccia pro-capite saranno 3 (tre) settimanali.</p> <p>Nell'area contigua ricompresa nel sito Rete Natura 2000 SIC IT 4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone" nel mese di gennaio è vietato l'esercizio dell'attività venatoria per più di due giornate alla settimana, giovedì e sabato, con l'eccezione della caccia agli ungulati.</p> <p>2. La caccia di selezione al cinghiale dovrà essere</p>

<p>prelevato il 30% dei capi di cinghiale annualmente individuati dall'Ente, di concerto con l'ATC BO3, come obiettivo minimo di abbattimento per singola annata venatoria nel distretto del Parco dei Laghi di Suviana e del Brasimone.</p> <p>4 Il prelievo selettivo di cervo, daino e capriolo avverrà secondo le prescrizioni del Regolamento Regionale n. 1 del 27 maggio 2008 e in conformità con i periodi e le modalità stabilite dall'A.T.C. BO3 e dal protocollo d'intesa interregionale per la gestione del cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano. Le giornate di caccia settimanali saranno quelle previste dal calendario venatorio al momento vigente.</p> <p>5 La caccia a fagiano e lepre si svolgerà dal suo inizio, stabilito dal calendario venatorio al momento vigente.</p> <p>6 Eventuali ulteriori limitazioni in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente, anche per ragioni legate alla tutela naturalistica, fruizione turistica e didattica del Parco, dall'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità – Emilia Orientale, qualora se ne riscontrasse la necessità. Le modifiche, di carattere temporaneo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio regionale competente ed all'A. T. C. BO3.</p> <p>7 In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38, comma 3 della L.R. 6/05 i carnieri massimi prelevabili annualmente da ogni cacciatore in azione nell'area di pre-parco, per quanto attiene alla fauna cosiddetta stanziale, nei territori interessati dalla convenzione di cui all'art. 13 del presente regolamento, saranno i seguenti: Lepre: 8 capi Fagiano: 15 capi</p> <p>8 Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Regolamento la caccia nell'area contigua è consentita secondo il Calendario Venatorio al momento vigente e nei limiti definiti dalle leggi nazionali e regionali.</p>	<p>esercitata dal primo ottobre al 31 gennaio e dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno in tre giornate a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato di ogni settimana.</p> <p>3. Nel periodo di caccia di selezione compreso tra il 15 aprile e il 31 luglio di ogni anno, dovrà essere prelevato il 30% dei capi di cinghiale annualmente individuati dall'Ente, di concerto con l'ATC BO3, come obiettivo minimo di abbattimento per singola annata venatoria nel distretto del Parco.</p> <p>4. Il prelievo selettivo di cervo, daino e capriolo avverrà secondo le prescrizioni del Regolamento Regionale 1/2008 e in conformità con i periodi e le modalità stabilite dall'ATC BO3 e dal protocollo d'intesa interregionale per la gestione del cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano. Le giornate di caccia settimanali saranno quelle previste dal calendario venatorio al momento vigente.</p> <p>5. La caccia a fagiano e lepre si svolgerà secondo quanto stabilito dal calendario venatorio al momento vigente.</p> <p>6. L'attività venatoria da appostamento temporaneo alle specie quaglia, colombaccio e merlo è consentita secondo quanto stabilito dal calendario venatorio al momento vigente.</p> <p>7. Per l'attività venatoria da appostamento temporaneo è vietato:</p> <ol style="list-style-type: none"> utilizzare l'appostamento in più persone ovvero accogliere nell'appostamento persone non in esercizio venatorio; utilizzare dispositivi elettronici; realizzare l'appostamento in punto diverso da quello autorizzato dall'Ente di gestione; lasciare allestito l'appostamento al termine della giornata di caccia; utilizzare per l'allestimento vegetazione tagliata in loco in assenza di espressa autorizzazione del proprietario del terreno e dell'Ente; avvicinarsi, allontanarsi o muoversi attorno all'appostamento con il fucile non smontato o fuori dalla custodia; recuperare la fauna selvatica abbattuta con il fucile carico ed eventualmente abbattere animali feriti con il fucile. <p>8. Eventuali ulteriori limitazioni in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente dall'Ente, anche per ragioni legate alla tutela naturalistica, fruizione turistica e didattica del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità. Le modifiche, di carattere temporaneo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio regionale competente e all'ATC BO3.</p> <p>9. L'attività venatoria dovrà essere svolta esclusivamente negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale e comunque in assenza di utilizzo di fonti luminose artificiali.</p> <p>10. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della L.R. 6/2005 i carnieri massimi prelevabili da ogni cacciatore in azione nell'area contigua, nei territori interessati dalla convenzione di</p>
---	---

	<p>cui all'art. 11 del presente Regolamento, saranno i seguenti: lepre: 8 capi per stagione venatoria; fagiano: 15 capi per stagione venatoria; quaglia: 4 capi per giornata di caccia e 20 capi per stagione venatoria; colombaccio: 12 capi per giornata di caccia; merlo: 4 capi dal 2/9 al 14/9 e 20 capi dal 17/9 al 18/12, per giornata di caccia.</p> <p>11. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Regolamento la caccia nell'area contigua è consentita secondo il Calendario Venatorio al momento vigente e nei limiti definiti dalle leggi nazionali e regionali.</p>
<p>Art. 7 Titolo di accesso</p> <p>1. Per il riconoscimento ed il controllo dei cacciatori di cui all'Art. 4, comma 4 è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte del Parco. Tale tesserino riporterà, oltre ai dati personali del cacciatore al quale è stato rilasciato, anche un modulo sul quale il cacciatore, prima dell'inizio della propria attività, dovrà riportare in modo indelebile la data nella quale si troverà ad operare.</p> <p>2. Sarà cura del cacciatore annotare sul tesserino rilasciato dal Parco il numero dei capi di selvaggina abbattuti, specie per specie. Copia del tesserino regionale e originale di quello rilasciato dal Parco, compilati in tutte le loro parti, dovranno essere consegnati al Parco entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata riconsegna del tesserino del Parco precluderà, per la successiva, annata venatoria l'accesso venatorio all'area di pre-Parco.</p> <p>3. Al fine di garantire la priorità di cui all'art. 4, comma 3 e la densità venatoria massima ammissibile di cui all'art. 4, comma 2, a partire dalla data da stabilirsi annualmente mediante determina dirigenziale per la distribuzione dei tesserini di cui al comma 1 del presente articolo e per i successivi 30 giorni, potranno acquisire tale titolo di riconoscimento solo cacciatori residenti anagraficamente nel territorio dei comuni di Camugnano, Castiglione dei Pepoli e Castel di Casio. Nel caso in cui allo scadere dei citati 30 giorni non fossero stati distribuiti tutti i tesserini disponibili, quelli residuali potranno essere ceduti a cacciatori residenti altrove secondo le seguenti priorità e tempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 31° al 37° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini a proprietari di terreni all'interno dell'area protetta con superficie superiore ai 3 ha; • dal 38° al 44° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini a proprietari di immobili all'interno dell'area protetta <p>4 La proprietà dei terreni e degli immobili di cui alle lettere "a" e "b" del presente comma dovrà essere dichiarata dai richiedenti all'atto del ritiro del tesserino del Parco mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. Tali dichiarazioni saranno sottoposte a controllo a campione dall'Ente ed eventuali dichiarazioni false e mendaci saranno sanzionate a termine di Legge in base all'Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.</p>	<p>Art. 7 Titolo di accesso</p> <p>1. Per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori di cui all'art. 4, comma 4, è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte dell'Ente. Tale tesserino riporterà, oltre ai dati personali del cacciatore al quale è stato rilasciato, anche un modulo sul quale il cacciatore, prima dell'inizio della propria attività, dovrà riportare in modo indelebile la data nella quale si troverà a operare.</p> <p>2. Sarà cura del cacciatore annotare sul tesserino rilasciato dall'Ente il numero dei capi di selvaggina abbattuti, specie per specie, al termine della giornata di caccia. Copia del tesserino regionale e l'originale del tesserino rilasciato dall'Ente, compilati in tutte le loro parti, dovranno essere consegnati all'Ente entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata riconsegna del tesserino del Parco precluderà, per la successiva, annata venatoria l'accesso venatorio all'area contigua.</p> <p>3. Al fine di garantire la priorità di cui all'art. 4, comma 4 e la densità venatoria massima ammissibile di cui all'art. 4, comma 3, a partire dalla data stabilita annualmente con determina dirigenziale, e per i successivi 30 giorni, potranno acquisire il tesserino di cui al precedente comma 1, solo i cacciatori residenti anagraficamente nel territorio dei comuni di Camugnano, Castiglione dei Pepoli e Castel di Casio. Nel caso in cui allo scadere dei citati 30 giorni non fossero stati distribuiti tutti i tesserini disponibili, quelli residuali potranno essere ceduti a cacciatori residenti altrove secondo le seguenti priorità e tempi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dal 31° al 37° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini, a proprietari di terreni con superficie superiore ai 3 ha all'interno dell'area protetta; b) dal 38° al 44° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini, a proprietari di immobili all'interno dell'area protetta. <p>4. La proprietà dei terreni e degli immobili dovrà essere dichiarata dai richiedenti all'atto del ritiro del tesserino dell'Ente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Tali dichiarazioni saranno sottoposte a controllo a campione dall'Ente ed eventuali dichiarazioni false e mendaci saranno sanzionate a termine di Legge in base all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.</p>

<p>5. Per la caccia di selezione al capriolo, daino al cervo ed al cinghiale, il Parco inizierà la distribuzione dei tesserini per l'attività venatoria nel territorio di competenza indipendentemente dai termini indicati al punto 3 del presente articolo. Tali tesserini, essendo dedicati alla caccia di selezione di tali specie, non andranno a far parte dei 30 di cui all'art. 4, comma 2.</p>	<p>5. Per la caccia di selezione al capriolo, al cervo e al cinghiale, l'Ente inizierà la distribuzione dei tesserini per l'attività venatoria nel territorio di competenza indipendentemente dai termini indicati al punto 3 del presente articolo. Tali tesserini, essendo dedicati alla caccia di selezione, non verranno conteggiati al fine del calcolo del carico massimo di 30 cacciatori come stabilito all'art. 4, comma 3 del presente Regolamento.</p> <p>6. Per la caccia da appostamento temporaneo, il cacciatore dovrà formulare apposita richiesta compilando il "Modulo per esercizio di attività venatoria da appostamento" fornito dall'Ente. L'Ente risponderà entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta previo verifica dei seguenti criteri vincolanti:</p> <p>§ l'area in cui verrà esercitata la caccia da appostamento temporaneo dovrà essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'interno del territorio dell'Area contigua di cui alla L.R. 6/2005; - ad almeno 150 metri in linea d'aria dai confini del Parco (zona C o zona B) o di altre zone di protezione, da aziende venatorie, da centri di riproduzione della fauna e delle zone di addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate; - ad almeno 150 metri in linea d'aria dalle sponde dei laghi di Suviana, Brasimone, San Damiano, da aree di sosta o sentieri della rete sentieristica regionale o del Parco in quanto aree soggette a intensa frequentazione indotta dal Parco oltre che da operatori economici; <p>§ la domanda dovrà indicare le coordinate e le indicazioni catastali necessarie all'esatta localizzazione dell'area ed essere obbligatoriamente corredata dall'autorizzazione scritta del proprietario o conduttore del fondo.</p> <p>7. Le autorizzazioni di caccia da appostamento temporaneo, verranno conteggiate cumulativamente a quelle previste per la caccia vagante nei limiti della densità venatoria per l'area contigua di cui al precedente art. 4, comma 3; pertanto saranno rilasciati fino all'effettiva disponibilità di autorizzazioni al prelievo venatorio, al fine di ottenere una pressione venatoria inferiore a quella delle aree contermini come previsto all'art. 38, comma 3, della L.R. 6/2005.</p>
<p>Art. 8 Controllo e vigilanza</p> <p>1. L'Ente collabora al coordinamento della vigilanza faunistico venatoria con la Polizia provinciale della Città Metropolitana e con l'A.T.C. ai sensi dell'Art. 59 della LR. n. 8/94 anche tramite apposita convenzione.</p> <p>... omissis</p>	<p>Art. 8 Controllo e vigilanza</p> <p>1. L'Ente collabora al coordinamento della vigilanza faunistico venatoria con il Corpo di Polizia provinciale della Città Metropolitana e con l'A.T.C. ai sensi dell'art. 59 della L.R. 8/1994, anche tramite apposita convenzione.</p> <p>... omissis</p>

<p>Art. 10 Sanzioni</p> <p>Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 30, 31 e 32 della L. 157/92, all'art 61 della L.R. 8/94 e all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 1 del 27 maggio 2008 nonché le norme di cui all'art 60 della L.R. n. 6/05 e del regolamento generale attuativo del Piano territoriale del Parco. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L. 24 Novembre 1981 n. 689 e della L.R. 28 Aprile 1984 n. 21.</p> <p>Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel caso in cui un cacciatore venga colto in azione venatoria in giornate o in orari in cui tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00; - Nel caso in cui un cacciatore venga colto in azione venatoria nelle zone di parco (zona B e zona C) dove tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. 	<p>Art. 10 Sanzioni</p> <p>Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 della L. 157/1992, all'art. 61 della L.R. 8/1994 e all'art. 22 del Regolamento Regionale 1/2008 nonché le norme di cui all'art. 60 della L.R. 6/2005 e delle Norme di attuazione del Piano territoriale del Parco. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L. 24 novembre 1981 n. 689 e della L.R. 28 aprile 1984 n. 21.</p> <p>Sono inoltre previste le seguenti sanzioni, nel caso in cui un cacciatore venga colto in azione venatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in giornate o in orari in cui tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00; - nelle zone di parco (zona B e zona C) dove tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.
---	---

Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue (zone di pre parco) del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone per le annate venatorie 2017/2019

Art. 1 Finalità

Con le presenti norme si regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone contigue al Parco dei Laghi di Suviana e del Brasimone (di seguito Parco), secondo le modalità definite dalla L. 6 Dicembre 1991 n. 394, dalla L. 11 Febbraio 1992 n. 157, dalla L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, dalla L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, dalla L.R. 15 Febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche, dal Regolamento Regionale 27 maggio 2008 n. 1 per la Gestione degli ungulati in Emilia-Romagna e dalle norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco.

Art. 2 Durata e validità

Il presente Regolamento è redatto in conformità agli artt. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 6/2005 e degli artt. 5 e 6 della L.R. 24/2011, dell'art. 18 della L.R. 13/2015 e ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e comunque per la durata delle stagioni venatorie comprese nel periodo 2017-2019.

Il presente Regolamento qualora non compatibile con il Regolamento generale del Parco di cui all'art. 32 della L.R. 6/2005, può essere derogato soltanto da quest'ultimo che dispone anche per quanto non espressamente previsto.

Art. 3 Divieto di caccia

Nel territorio del Parco (Zone B, C e D come rilevabile dalla cartografia del P.T.P.) è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6, della L. 394/1991, dell'art. 21 della L. 157/1992 e della L.R. 6/2005, fatti salvi gli interventi di controllo sulle specie faunistiche di cui all'art. 37 della medesima L.R. 6/2005.

Art. 4 Esercizio attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita in regime di caccia programmata nelle aree contigue al Parco (pre-Parco) di cui all'art. 32 della L. 394/1991 e all'art. 25, comma 1, lettera e) della L.R. 6/2005 alle seguenti specie:

cinghiale;

fagiano;

lepre;

specie migratorie (da appostamento temporaneo) limitatamente alle specie quaglia (*Coturnix coturnix*), colombaccio (*Columbus palumbus*) e merlo (*Turdus merula*).

2. Annualmente, qualora dai censimenti organizzati nell'area protetta emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo anche sulle specie cervo, daino e capriolo così come di seguito specificato nell'art. 5.

3. La presenza ammissibile non deve essere superiore a un cacciatore ogni 23 ettari di superficie del territorio di caccia programmata (area contigua 681 ha), per un carico massimo di 30 cacciatori.
4. All'interno dell'area contigua l'esercizio dell'attività venatoria è riservata prioritariamente (nella forma di caccia programmata) ai cacciatori residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco (Comuni di Camugnano, Castiglione dei Pepoli e Castel di Casio), così come successivamente specificato all'art. 7, comma 3.
5. Il cacciatore di cui al comma 3, che intende esercitare la propria attività venatoria nell'area contigua, è tenuto a munirsi di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (di seguito Ente), il cui prezzo verrà stabilito dal Comitato Esecutivo con propria delibera. Nel caso in cui il cacciatore di cui sopra completi il tesserino compilando tutte le righe relative alle giornate di caccia effettuate, gli verrà rilasciato un secondo tesserino.
6. Il prelievo venatorio del cinghiale nell'area contigua, è consentito in caccia di selezione, così come normato dal Regolamento Regionale 1/2008 e ss.mm.ii. alla voce "Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie" del relativo allegato tecnico.
7. La caccia al cinghiale in selezione è consentita nelle giornate determinate ai sensi del successivo art. 6.
8. I cacciatori che abbiano acquisito un tesserino per l'attività venatoria nel Parco sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore del Parco nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria e non, sia nel parco che nell'area contigua. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, sentieristica, ecc.
9. È vietato il trasporto di armi e/o munizionamento nell'intero territorio dell'area protetta se non durante le azioni venatorie e i piani di controllo gestiti dall'Ente.
10. È vietato l'impiego di munizioni contenenti piombo nella caccia agli ungulati su tutto l'ambito dell'attività venatoria disciplinata dal presente Regolamento.
11. Per l'attività venatoria da appostamento temporaneo è vietato impiegare o detenere munizioni contenenti piombo.

Art. 5 Caccia di selezione a daino, cervo e capriolo

1. La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'A.C.A.T.E.R. (Areale del Cervo dell'Appennino Tosco Emiliano-Romagnolo) attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.
2. La caccia di selezione al daino e al capriolo, verrà attuata secondo le modalità previste dall'ATC BO3 e dalla Regione Emilia-Romagna. I capi da prelevare saranno quelli annualmente comunicati dall'Ente allo stesso ATC e alla Regione, a seguito di parere favorevole dell'ISPRA.

3. Nell'attribuzione dei capi di cervo, daino e capriolo, l'ATC seguirà le previsioni indicate nella convenzione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 6 Periodi e limitazioni dell'attività venatoria

1. Premesso che l'attività venatoria non si svolgerà nelle giornate festive, le giornate di caccia pro-capite saranno 3 (tre) settimanali. Nell'area contigua ricompresa nel sito Rete Natura 2000 SIC IT 4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone" nel mese di gennaio è vietato l'esercizio dell'attività venatoria per più di due giornate alla settimana, giovedì e sabato, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

2. La caccia di selezione al cinghiale dovrà essere esercitata dal primo ottobre al 31 gennaio e dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno in tre giornate a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato di ogni settimana.

3. Nel periodo di caccia di selezione compreso tra il 15 aprile e il 31 luglio di ogni anno, dovrà essere prelevato il 30% dei capi di cinghiale annualmente individuati dall'Ente, di concerto con l'ATC BO3, come obiettivo minimo di abbattimento per singola annata venatoria nel distretto del Parco.

4. Il prelievo selettivo di cervo, daino e capriolo avverrà secondo le prescrizioni del Regolamento Regionale 1/2008 e in conformità con i periodi e le modalità stabilite dall'ATC BO3 e dal protocollo d'intesa interregionale per la gestione del cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano. Le giornate di caccia settimanali saranno quelle previste dal calendario venatorio al momento vigente.

5. La caccia a fagiano e lepre si svolgerà secondo quanto stabilito dal calendario venatorio al momento vigente.

6. L'attività venatoria da appostamento temporaneo alle specie quaglia, colombaccio e merlo è consentita secondo quanto stabilito dal calendario venatorio al momento vigente.

7. Per l'attività venatoria da appostamento temporaneo è vietato:

- a) utilizzare l'appostamento in più persone ovvero accogliere nell'appostamento persone non in esercizio venatorio;
- b) utilizzare dispositivi elettronici;
- c) realizzare l'appostamento in punto diverso da quello autorizzato dall'Ente di gestione;
- d) lasciare allestito l'appostamento al termine della giornata di caccia;
- e) utilizzare per l'allestimento vegetazione tagliata in loco in assenza di espressa autorizzazione del proprietario del terreno e dell'Ente;
- f) avvicinarsi, allontanarsi o muoversi attorno all'appostamento con il fucile non smontato o fuori dalla custodia;
- g) recuperare la fauna selvatica abbattuta con il fucile carico ed eventualmente abbattere animali feriti con il fucile.

8. Eventuali ulteriori limitazioni in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente dall'Ente, anche per ragioni legate alla tutela naturalistica, fruizione turistica e didattica del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità. Le modifiche, di carattere temporaneo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio regionale competente e all'ATC BO3.

9. L'attività venatoria dovrà essere svolta esclusivamente negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale e comunque in assenza di utilizzo di fonti luminose artificiali.

10. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della L.R. 6/2005 i carnieri massimi prelevabili da ogni cacciatore in azione nell'area contigua, nei territori interessati dalla convenzione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, saranno i seguenti:

lepre: 8 capi per stagione venatoria;

fagiano: 15 capi per stagione venatoria;

quaglia: 4 capi per giornata di caccia e 20 capi per stagione venatoria;

colombaccio: 12 capi per giornata di caccia;

merlo: 4 capi dal 2/9 al 14/9 e 20 capi dal 17/9 al 18/12, per giornata di caccia.

11. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Regolamento la caccia nell'area contigua è consentita secondo il Calendario Venatorio al momento vigente e nei limiti definiti dalle leggi nazionali e regionali.

Art. 7 Titolo di accesso

1. Per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori di cui all'art. 4, comma 4, è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte dell'Ente. Tale tesserino riporterà, oltre ai dati personali del cacciatore al quale è stato rilasciato, anche un modulo sul quale il cacciatore, prima dell'inizio della propria attività, dovrà riportare in modo indelebile la data nella quale si troverà a operare.

2. Sarà cura del cacciatore annotare sul tesserino rilasciato dall'Ente il numero dei capi di selvaggina abbattuti, specie per specie, al termine della giornata di caccia. Copia del tesserino regionale e l'originale del tesserino rilasciato dall'Ente, compilati in tutte le loro parti, dovranno essere consegnati all'Ente entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata riconsegna del tesserino del Parco precluderà, per la successiva, annata venatoria l'accesso venatorio all'area contigua.

3. Al fine di garantire la priorità di cui all'art. 4, comma 4 e la densità venatoria massima ammissibile di cui all'art. 4, comma 3, a partire dalla data stabilita annualmente con determina dirigenziale, e per i successivi 30 giorni, potranno acquisire il tesserino di cui al precedente comma 1, solo i cacciatori residenti anagraficamente nel territorio dei comuni di Camugnano, Castiglione dei Pepoli e Castel di Casio. Nel caso in cui allo scadere dei citati 30 giorni non fossero stati distribuiti tutti i tesserini disponibili, quelli residuali potranno essere ceduti a cacciatori residenti altrove secondo le seguenti priorità e tempi:

a) dal 31° al 37° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini, a proprietari di terreni con superficie superiore ai 3 ha all'interno dell'area protetta;

b) dal 38° al 44° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini, a proprietari di immobili all'interno dell'area protetta.

4. La proprietà dei terreni e degli immobili dovrà essere dichiarata dai richiedenti all'atto del ritiro del tesserino dell'Ente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Tali dichiarazioni saranno sottoposte a controllo a campione dall'Ente ed eventuali dichiarazioni false e mendaci saranno sanzionate a termine di Legge in base all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

5. Per la caccia di selezione al capriolo, al cervo e al cinghiale, l'Ente inizierà la distribuzione dei tesserini per l'attività venatoria nel territorio di competenza indipendentemente dai termini indicati al punto 3 del presente articolo. Tali tesserini, essendo dedicati alla caccia di selezione, non verranno conteggiati al fine del calcolo del carico massimo di 30 cacciatori come stabilito all'art. 4, comma 3 del presente Regolamento.

6. Per la caccia da appostamento temporaneo, il cacciatore dovrà formulare apposita richiesta compilando il "Modulo per esercizio di attività venatoria da appostamento" fornito dall'Ente. L'Ente risponderà entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta previo verifica dei seguenti criteri vincolanti:

a) l'area in cui verrà esercitata la caccia da appostamento temporaneo dovrà essere:

- all'interno del territorio dell'Area contigua di cui alla L.R. 6/2005;
- ad almeno 150 metri in linea d'aria dai confini del Parco (zona C o zona B) o di altre zone di protezione, da aziende venatorie, da centri di riproduzione della fauna e delle zone di addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate;
- ad almeno 150 metri in linea d'aria dalle sponde dei laghi di Suviana, Brasimone, San Damiano, da aree di sosta o sentieri della rete sentieristica regionale o del Parco in quanto aree soggette a intensa frequentazione indotta dal Parco oltre che da operatori economici;

b) la domanda dovrà indicare le coordinate e le indicazioni catastali necessarie all'esatta localizzazione dell'area ed essere obbligatoriamente corredata dall'autorizzazione scritta del proprietario o conduttore del fondo.

7. Le autorizzazioni di caccia da appostamento temporaneo, verranno conteggiate cumulativamente a quelle previste per la caccia vagante nei limiti della densità venatoria per l'area contigua di cui al precedente art. 4, comma 3; pertanto saranno rilasciati fino all'effettiva disponibilità di autorizzazioni al prelievo venatorio, al fine di ottenere una pressione venatoria inferiore a quella delle aree contermini come previsto all'art. 38, comma 3, della L.R. 6/2005.

Art. 8 Controllo e vigilanza

1. L'Ente collabora al coordinamento della vigilanza faunistico venatoria con il Corpo di Polizia provinciale della Città Metropolitana e con l'ATC ai sensi dell'art. 59 della L.R. 8/1994 anche tramite apposita convenzione.

2. Il tesserino di cui al comma 1 dell'art. 7, la licenza di caccia, il tesserino regionale, il titolo di accesso all'ATC B03 e l'assicurazione, dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

Art. 9 Divieto di immissioni

1. È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (compresi reintroduzioni e ripopolamenti anche di specie autoctone) salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio al momento vigente.

Art. 10 Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 della L. 157/1992, all'art 61 della L.R. 8/1994 e all'art. 22 del Regolamento Regionale 1/2008 nonché le norme di cui all'art. 60 della L.R. 6/2005 e delle Norme di attuazione del Piano territoriale del Parco. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L. 24 novembre 1981 n. 689 e della L.R. 28 aprile 1984 n. 21.

Sono inoltre previste le seguenti sanzioni, nel caso in cui un cacciatore venga colto in azione venatoria:

- a) in giornate o in orari in cui tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00;
- b) nelle zone di parco (zona A, B e zona C) dove tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.

Art. 11 Convenzione con l'ATC BO3

1. Al fine di una corretta gestione della fauna nell'area contigua, l'ATC competente provvederà agli interventi previsti dall'art. 33, comma 1, della L.R. 8/1994, secondo modalità da definirsi con apposita convenzione stipulata con l'Ente.

2. La Convenzione sarà stipulata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 8/1994 e s.m. e degli artt. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 6/2005.

3. I proventi dei capi di cervo, daino e capriolo prelevati in caccia di selezione andranno a favore dell'ATC BO3.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 6/2005.

ALLEGATO C

Misure di mitigazione contenute nella Valutazione di incidenza del Regolamento che interessa le aree contigue ricomprese nel SIC IT4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone"

Il regolamento risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 a condizione che siano rispettate le seguenti misure di mitigazione:

- assicurare un'attenta vigilanza sull'applicazione delle norme;
- vietare l'attività venatoria nella forma vagante nel mese di gennaio in quanto fonte di disturbo in un periodo particolarmente sensibile per diverse specie animali di interesse comunitario;
- vietare l'abbattimento di esemplari appartenenti a specie tutelate dalle Misure generali;
- vietare l'attività venatoria agli uccelli in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 metri da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua degli appostamenti fissi; nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri;
- vietare la caccia da appostamento ad Allodola (*Alauda arvensis*), Tortora (*Streptopelia turtur*), Cesena (*Turdus pilaris*), Sassello (*Turdus iliacus*), Bottaccio (*Turdus philomelos*);
- vietare la liberazione di fauna selvatica (con qualunque modalità) in assenza di specifica autorizzazione dell'Ente di gestione ed alla luce di un programma di immissione corredato da un adeguato Studio di incidenza; eventuali programmi di immissione nell'area contigua dovranno essere approvati dall'Ente di gestione del Sito Natura 2000 e preventivamente sottoposti alla valutazione d'incidenza;
- vietare l'utilizzo di fonti luminose artificiali nel corso dell'attività venatoria;
- in tutto il Sito Natura 2000 vietare l'alimentazione artificiale la fauna selvatica tranne che nell'ambito di attività di controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente;
- consentire l'attività venatoria esclusivamente negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale;
- predeterminare il prelievo di ungulati in ambito venatorio nell'area contigua, per assicurare un prelievo nei limiti dell'incremento utile annuo e il mantenimento dell'idoneità dell'habitat di specie per la popolazione di Lupo presente nel Sito Natura 2000; l'Ente dovrà pertanto verificare che il prelievo realizzato avvenga nel rispetto di quanto programmato, senza comportare una destrutturazione della popolazione oggetto del prelievo (rispetto del rapporto tra i sessi, rispetto delle classi di età,...) al fine di mantenere l'habitat del Lupo in uno stato di conservazione compatibile con gli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 IT4050020;
- in relazione al prelievo selettivo di Ungulati diversi dal Cinghiale, garantire il rispetto del Piano di prelievo in caccia di selezione di caprioli, daini e cervi, redatto dall'Ente, fatta salva la competenza di A.C.A.T.E.R., sulla base di analisi di popolazione dei dati di censimento al primo verde che annualmente dovranno essere svolti in contemporanea in tutte le aree del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone;
- in relazione al recupero di animali feriti: le eventuali operazioni di recupero dovranno in ogni caso escludere le zone di tana e "rendez-vous" del Lupo ovvero zone importanti per le specie ornitiche di interesse comunitario di cui l'Ente di gestione del Sito Natura 2000 è a conoscenza.

Per la caccia da appostamento temporaneo è fatto divieto di:

- impiegare o detenere munizioni contenenti piombo;
- utilizzare per l'allestimento vegetazione tagliata in loco in assenza di espressa autorizzazione del proprietario del terreno e dell'Ente Parco;
- utilizzare dispositivi elettronici;
- realizzare l'appostamento in punto diverso da quello autorizzato dall'Ente di gestione;
- lasciare allestito l'appostamento al termine della giornata di caccia.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1414

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1322 del 11/09/2017

Seduta Num. 33

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi